

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO
composta dai seguenti magistrati:

Tullio SIMONETTI Presidente

Francesco PEZZELLA Consigliere

Maria Teresa ARGANELLI Consigliere

Rocco DI PASSIO Consigliere

Piera MAGGI NARDONE Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sull'appello in materia di responsabilità proposto da **** MAURO avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione VENETO n. 598/03 del 6 maggio 2003;

Visto l'atto di appello iscritto al n. 18354 del registro di segreteria;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 17 ottobre 2005 il relatore cons. Francesco PEZZELLA, l'avv. Salvatore Di Mattia (delegato dall'avv. Luigi MANZI) per l'appellante e il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale Maurizio ZAPPATORI.

FATTO

La Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto ha condannato **** Mauro al pagamento della somma di euro 650.096,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al deposito della sentenza, interessi da tale data sino al soddisfo, e spese di giustizia.

Il **** era stato convenuto in giudizio per rispondere del danno pari all'importo complessivo indicato, distinto in euro 600.000,00 per danno all'immagine ed euro 50.096,00 per danno da disservizio, danno che avrebbe ingiustamente arrecato all'Erario nella sua qualità di colonnello della Guardia di Finanza, comandante del Nucleo regionale di Polizia Tributaria in relazione ad accertati reati di concussione commessi in occasione di verifiche fiscali nel periodo 1994-1996.

La sentenza della Sezione territoriale ha ritenuto sussistente:

§ sia il danno da disservizio, nel rilievo che, a fronte della retribuzione percepita dal convenuto, non vi era stata un'equivalente controprestazione lavorativa in conformità dei doveri d'ufficio, avuto riguardo alle acclarate attività delittuose poste in essere dallo stesso contestualmente all'espletamento del servizio;

§ sia Il danno non patrimoniale ovvero all'immagine, individuato nell'eclatante clamore che aveva suscitato la vicenda e sul disdoro riversatosi sul Corpo della G. d. F, in considerazione della gravità e della particolare odiosità dei comportamenti attribuiti ad un suo alto esponente, comportamenti rientranti nella previsione di cui all'art. 317 c.p. e accertati in via definitiva dal giudice penale con sentenza passata in cosa giudicata.

Avverso la sentenza della Sezione territoriale il **** ha interposto appello, i cui motivi possono così sinteticamente riassumersi:

§ improcedibilità dell'azione contabile, ex art. 7 legge 27 marzo 2001, n. 97, per essere stata promossa l'azione oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna;

§ insussistenza del danno all'immagine e comunque mancata prova dell'esistenza del danno stesso, contraddittorietà della motivazione con il deliberato;

§ sussistenza di circostanze favorevoli all'appellante non adeguatamente valutate ai fini dell'esercizio del potere riduttivo;

§ errata individuazione del dies a quo della rivalutazione, rapportato alla data del rinvio a giudizio piuttosto che a quella della sentenza definitiva di condanna., la quale soltanto concretizzerebbe, una volta intervenuta, il diritto al risarcimento per il danno all'immagine;

§ conseguente non debenza degli interessi.

Il Procuratore Generale si è costituito, depositando conclusioni scritte nelle quali chiede la conferma della sentenza gravata.

All'udienza pubblica, sia il difensore dell'appellante che il pubblico ministero hanno svolto i motivi di cui ai rispettivi atti scritti, ribadendo, altresì, le richieste ivi formulate.

DIRITTO

1. L'appellante eccepisce preliminarmente l'improcedibilità dell'azione contabile per essere stata questa promossa, in violazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001, oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna.

Osserva il Collegio che, in prime cure, altro convenuto (BIGOTTI Franco) , invocando anche l'art. 7 della legge n. 97 del 2001, aveva formulato istanza, poi accolta dalla Sezione territoriale, di sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale Penale di Venezia.

Orbene, dallo stesso testo della sentenza gravata risulta (pg. 11) che, all'udienza di discussione, Il **** ha operato un mero richiamo "alle argomentazioni difensive del BIGOTTI circa la procedibilità dell'azione contabile", senza nemmeno formulare una vera e propria eccezione.

Non è vero, quindi, come si pretende nell'appello, che il **** si è associato (in prime cure) ad un'eccezione di improcedibilità formulata dal BIGOTTI, perché il BIGOTTI, in prime cure, ha formulato non un'eccezione di improcedibilità per intervenuto decorso di un termine decorrente dalla comunicazione di una sentenza irrevocabile bensì un'istanza di sospensione in presenza di una sentenza ancora revocabile.

Ed, infatti, i giudici di prime cure, hanno interpretato la richiesta del BIGOTTI, in quanto fatta propria anche dal ****, come "eccezione di improcedibilità dell'azione erariale prima della comunicazione al

competente Procuratore regionale della sentenza irrevocabile di condanna" (cfr. pg. 19 della sentenza gravata).

Ne consegue che l'eccezione di improcedibilità de qua è stata sollevata per la prima volta in sede di appello e sembrerebbe incorrere, quindi, nel divieto posto dal secondo comma dell'art. 345 c.p.c., secondo cui in grado di appello non possono proporsi eccezioni che non siano rilevabili di ufficio.

Trattasi, invero, nella specie, di un'eccezione non rilevabile di ufficio, perché il termine di decadenza ex art. 7 della legge n. 97 del 2001 è un termine preprocessuale che si collega non tanto ad interessi pubblici come tali indisponibili quanto, piuttosto, alla necessità che non si protragga eccessivamente, per il presunto responsabile, una situazione di incertezza che graverebbe moralmente ed in termini di possibile futura incidenza economica, a volte pesantemente, sulla sua condizione personale (cfr. Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia - Trieste - n. 686 del 4 ottobre 2005 con riferimento al termine di 120 giorni per l'emissione dell'atto di citazione previsto all'articolo 5, primo comma, del D.L. 15.11.1993 n. 453, convertito in legge 14 .1.1994 n. 19; nonché Cassazione civile, Sezione Lavoro, 11 dicembre 1987, n. 9198 <file:///C:/Documents%20and%20Settings/Proprietario/Desktop/Termini%20preprocessuali/SLL%20A1987%20N9198%20> con riferimento al termine di sei mesi previsto dall'art 2113 a limite temporale dell'azione del lavoratore ivi prevista).

È assorbente, comunque, che, in fattispecie, il procedimento di responsabilità è iniziato, con l'emissione e la notifica dell'invito a dedurre, ancor prima che pervenisse alla Procura Regionale fosse comunicata la sentenza irrevocabile di condanna, per cui l'eccezione di decadenza ex art. 7 della legge n. 97 del 2001 sollevata dall'appellante è, in ogni caso, infondata nel merito.

2. Le censure mosse nel merito da parte appellante concernono essenzialmente il danno all'immagine.

Infatti, rispetto al danno da disservizio, nell'appello si deduce genericamente solo un generico difetto di prova, a premessa di un ragionamento che, poi, si sviluppa esclusivamente intorno al danno dell'immagine.

L'appello si presterebbe, quindi, ad essere interpretato come rivolto soltanto al danno all'immagine o, in alternativa ad essere dichiarato inammissibile, quanto al danno da disservizio, per genericità dei motivi.

È, comunque, ancora una volta assorbente, nel merito, che il danno da disservizio è stato correttamente individuato dalla Sezione territoriale nello squilibrio del sinallagma tra retribuzioni e prestazioni ritenute presuntivamente, in ragione della corposità dell'attività illecita posta in essere dall'appellato, in parte non corrisposte ovvero corrisposte nel perseguimento di fini contrari ai doveri di ufficio.

L'appello, quindi, è a ritenersi, per ciò che concerne il danno da disservizio, del tutto infondato.

3. Quanto ai motivi di appello relativi al danno all'immagine, il Collegio premette che le Sezioni Riunite, nella sentenza n. 10/2003/QM del 23 aprile 2003, si sono espresse nel senso che Il danno all'immagine di una pubblica amministrazione non rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 2059 del codice civile ma è una delle fattispecie del danno esistenziale, per cui va collocato nell'ambito dei danni non patrimoniali come danno-evento, la cui esistenza, a differenza di ciò che accade nel caso del danno-conseguenza, è in re ipsa e non va, quindi, provata.

Così statuendo, le Sezioni Riunite si sono ricondotte al filone interpretativo che ha portato all'individuazione della nuova categoria del danno esistenziale (cfr. Cass. civ. n. 9009/2001) e, quanto, al concetto di danno-evento, introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 1986 con

riferimento al danno biologico (e ritenuto riferibile anche al danno esistenziale, nel quale il danno biologico ha finito col confluire), hanno puntualizzato che, anche se la successiva pronuncia della stessa Corte Costituzionale n. 372 del 1994 in parte attenua, sotto il piano probatorio, le conclusioni della precedente, rimane il fatto, che altro è la prova dell'esistenza del danno, la quale, nel caso di danno-evento, si conferma essere in re ipsa, altro è quella della sua entità, che va provata.

In verità, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. anche Cass. civ. n. 8828/2003, successiva alla pronuncia delle Sezioni Riunite) ha ritenuto che la distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, introdotta da Corte costituzionale 184/86, che ha collocato nella prima figura il danno biologico, è stata non attenuata ma abbandonata dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n.372/94.

Ed, infatti, vi sono non poche decisioni del giudice della legittimità (Cass. 7905/1998, per l'ipotesi del pregiudizio professionale derivante da "dequalification"; Cass. 143/2000, con riguardo a molestie sessuali sul luogo di lavoro; Cass. 1307/2000, con riguardo alla lesione all'integrità psicofisica derivante dalla mancata fruizione di ferie, Cass. 2004/1996 e 90009/2001, in tema di usura psico-fisica da lavoro prestato nel settimo giorno senza riposo compensativo) che richiedono tutte, in applicazione dell'art. 2697 c.c., che il cosiddetto danno biologico (o comunque la lesione di altro diritto fondamentale della persona) venga provato nella sua esistenza e nel nesso di causalità con il fatto illecito.

Del resto, in epoca immediatamente successiva alla pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è ulteriormente evoluta, spostando l'ambito di riferimento del danno esistenziale dall'art. 2043 all'art. 2059 c.c. e configurando espressamente il danno esistenziale medesimo come danno-conseguenza (Cass. 8828/2003, già citata, e 8827/2003).

Di tale ultima evoluzione ha preso atto anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 233 dell'11 luglio 2003

Tutto ciò richiamato, il Collegio osserva che, al di là di ogni problematica relativa alla distinzione tra danno evento e danno di conseguenza, sta di fatto che il danno biologico, come si evince dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 374 del 1994, resta un danno presunto nel senso che la prova della lesione è, in re ipsa, prova dell'esistenza del danno anche su tale prova non è poi sufficiente ai fini del risarcimento, essendo necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno,

Orbene, il ragionamento è perfettamente trasferibile al danno all'immagine, laddove, come nella fattispecie, venga in rilievo, con l'indicazione e la dimostrazione di un consistente "clamor fori", una menomazione dell'integrità dell'immagine del Corpo della Guardia di Finanza. ampiamente provata e che contiene in sé, per la presunzione che ne discende, la prova dell'esistenza del danno,

Ne consegue che i giudici di prime cure hanno correttamente ritenuto, sempre in fattispecie, la prova dell'esistenza del danno insita nella prova della esistenza della lesione all'immagine.

E altrettanto correttamente i giudici di prime cure hanno quantificato ex art. 1226 c.c. il danno discendente dalla lesione, avendo da un lato presenti solo i capi di imputazione per i quali è stata pronunciata condanna penale e indicando adeguatamente (nella posizione di alta responsabilità rivestita dall'appellato, nella gravità degli illeciti, nella reiterazione della condotta, nel particolare e prolungato risalto dato dalla stampa alla vicenda penale e nella notevole entità delle somme versate dagli imprenditori concussi) i parametri in base ai quali è stata effettuata la valutazione equitativa.

L'appello del **** va, quindi, anche in parte qua, ritenuto del tutto privo di fondamento.

4. Gli stessi profili soggettivi ed oggettivi (ed in particolare la posizione di alta responsabilità rivestita dall'appellato, la gravità e la reiterazione della condotta e la notevole entità delle somme versate dagli

imprenditori concussi) che i giudici di prime cure hanno utilizzato per la valutazione equitativa del danno all'immagine depongono per una particolare gravità e callidità degli illeciti per cui è stata pronunciata condanna.

Pertanto, non sussisteva e non sussiste, nella fattispecie, spazio alcuno per l'esercizio del potere riduttivo, il che comporta il rigetto anche delle censure alla sentenza gravata che in merito vengono formulate nell'atto di appello.

5. Infondati, infine sono i motivi di appello che il **** ha formulato in punto di rivalutazione ed interessi.

Ciò in quanto, trattandosi nella specie di debito di valore, la rivalutazione deve farsi decorrere dal momento in cui il danno si è verificato e, quindi, da data che certamente non può essere successiva a quella del rinvio a giudizio penale considerata dai giudici di prime cure.

6. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante anche spese del grado che, fino alla pubblicazione della presente sentenza, si liquidano in euro 275,40 (duecentosettantacinque/40)

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 7 ottobre 2005.

L' estensore

Il Presidente

f.to Francesco Pezzella

f.to Tullio Simonetti

Depositata in cancelleria il 04/01/2006

Il Dirigente

f.to Maria Fioramonti